

TAR Milano 04/11/1997 n. 1904
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

La valutazione della Commissione giudicatrice ai fini dell'aggiudicazione di una pubblica gara deve essere effettuata considerando i parametri di riferimento tecnici ed economici, unitamente all'idoneità del progetto a realizzare il fine pubblico; pertanto, il provvedimento di aggiudicazione deve essere motivato espressamente con specifico riguardo ai criteri tecnici ed economici alla base del contratto ad evidenza pubblica, con la conseguenza ulteriore che, pur restando sottratta a censure di merito in sede giurisdizionale, la valutazione tecnico discrezionale della Commissione di aggiudicazione deve essere corredata da una motivazione direttamente proporzionale all'ampiezza discrezionale gestita dalla Commissione stessa, con specifico riferimento all'entità e complessità degli elementi che la stessa è tenuta a valutare. Nel caso in cui l'Amministrazione si determini alla scelta del contraente mediante gara a licitazione privata, l'elemento prezzo assume comunque un rilievo centrale, a differenza dell'appalto concorso; pertanto, anche nei casi in cui venga applicato il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 36 punto 1 lett. c) direttiva Cons. C.E.E. n. 92/50 e 24 lett. b) L. 8 agosto 1977 n. 584, la convenienza delle offerte sotto l'aspetto strettamente economico può recedere a fronte di una migliore qualità delle offerte stesse, ma solo in presenza di circostanziate e motivate ragioni, tali da costituire una sorta di eccezione al criterio dirimente del miglior prezzo, ontologicamente connesso al sistema di licitazione privata. Il metodo di scelta della licitazione privata non può assimilarsi all'appalto concorso, giacché in esso non è il progetto a determinare l'aggiudicazione, quanto piuttosto l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa per il soggetto appaltante, dovendo a tal fine concorrere anche la valutazione tecnica dell'opera che i concorrenti si impegnano a realizzare, ma sempre e comunque riferita al momento economico dell'offerta. Rientra nei poteri dell'Amministrazione, in sede di approvazione dei risultati di gara, richiedere chiarimenti alla Commissione nel caso di incongrua esternazione delle ragioni tecniche alla base della scelta di una determinata offerta. Il sindacato generale di legittimità non può estendersi dinamicamente alle vicende successive all'aggiudicazione della gara, pur se astrattamente idonee a minarne i suoi presupposti.